

CXLV.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Omaggio* — *Comunicazione di varie convenzioni e dei documenti sulla politica estera dell'attuale Ministero in questi ultimi tempi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi ecc.* — *Discorso del Ministro di grazia e giustizia in risposta agli oratori opposenti* — *Parole dei Senatori Linati e Di Revel* — *Risposte del Ministro delle finanze al Senatore Di Revel e del Senatore Vigliani al Guardasigilli* — *Replica di quest'ultimo* — *Chiusura della discussione generale* — *Emendamento all'art. 1 del Senatore Dragonetti* — *Osservazione al riguardo del Ministro delle finanze* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Puccioni, fornite dal Guardasigilli* — *Emendamento all'art. 1 del Senatore Vigliani* — *Emendamento del Senatore Arrivabene* — *Sotto-emendamenti all'emendamento Vigliani dei Senatori Nasari e Lauzi* — *Instanza del Senatore De Monte, combattuta dai Senatori Arnulfo e Vigliani* — *Ritiro del sotto-emendamento Lauzi* — *Osservazioni del Senatore Linati e del Ministro delle finanze contro l'emendamento Vigliani* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Alferi, fornito dal Senatore Vigliani* — *Discorsi dei Senatori Amari (prof.) e Plezza contro l'emendamento Vigliani* — *Dichiarazione del Ministro delle finanze* — *Reiezione dell'emendamento Vigliani* — *Ritiro dell'emendamento Arrivabene* — *Approvazione dell'art. 1 del progetto ministeriale* — *Ritiro dell'aggiunta all'art. 1 dell'ufficio centrale* — *Emendamento all'art. 2 del Senatore Vigliani* — *Adozione dell'art. 2 coll'emendamento proposto dal Senatore Siotto Pintor (relatore) accettato dal Senatore Vigliani e dal Ministero* — *Emendamenti all'art. 3 del Ministro delle finanze e del Senatore Vigliani, accettati dall'ufficio centrale* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e degli esteri.

Il Senatore, *Segretario D'Adda* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Si darà comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario D'Adda* legge una lettera del Senatore Gonnat, colla quale domanda un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli :

Dal sig. Ettore Lombardi di un suo scritto col titolo: *La Grecia ed il Re Ottone: cenni storici intorno alla sommossa militare scoppiata a Nauplia o Napoli di Romania;*

Dal Consiglio provinciale di Girgenti, di due copie de' suoi *Atti della sessione 1861.*

COMUNICAZIONE DI VARIE CONVENZIONI.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di un trattato concluso testè colla Repubblica di San Marino.

Do ugualmente comunicazione di un trattato col Cantone Ticino per rettificazioni di frontiere, e di un altro fatto a Costantinopoli per le comunicazioni telegrafiche dirette fra l'Italia e la Turchia.

Finalmente di una convenzione firmata a Parigi relativa alle strade ferrate internazionali.

Ho pure l'onore di deporre al banco della presidenza parecchi documenti sulla politica estera di questi ultimi tempi, e che concernono tutti gli atti importanti relativi alla politica estera della presente amministrazione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della comunicazione delle convenzioni e trattati da esso accennati, come pure dei documenti relativi alla politica estera del Ministero.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulle affrancazioni dei canoni e livelli, ecc.

La parola spetta al Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevoli Signori. Il progetto che da qualche giorno si discute nel Senato è un progetto elaborato nel Ministero delle Finanze, ma da me compiutamente approvato. Come Ministro di grazia e giustizia io ne assumo l'intera responsabilità.

Io debbo congratularmi col Senato nel vedere come in questa questione siasi combattuto con armi potenti dall'una e dall'altra parte, come siasi fatto sfoggio di una grande dottrina, e come dagli avversarii siasi risalito ai principii.

Io ho voluto seguire il corso di questa dottissima discussione che, ripeto, fa grande onore agli onorevoli Senatori che vi hanno preso parte: ho voluto travasare nell'intimo mio convincimento quelle idee le quali dagli avversari erano propuguate, perocchè io non venni qui con un convincimento anticipato: essendo Ministro della giustizia, io non voglio che la giustizia.

Quando il Senatore Vighiani si trincerava specialmente sopra questo terreno, che i fini anche nobilissimi delle leggi si spuntano al cospetto dell'ingiustizia, la quale certamente bisogna evitare ad ogni costo, io ho voluto con tutta la maggior attenzione udire le sue parole, e vedere se per avventura in quelle non fosse piuttosto una prova d'ingegno oppure un fondamento di ragione; e mentre io debbo rendere elogio all'ingegno di cui egli in questa circostanza fe' mostra grandissima, debbo dire che i suoi argomenti non hanno la solidità che si richiederebbe perchè questa legge, qual è stata presentata al Senato, avesse da essere reietta.

Questa legge, o Signori, si propongono due fini nobilissimi. Si propone la libertà delle terre, e di rialzare il credito dello Stato. . .

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Questi due fini che io chiamo nobilissimi, non erano dissimulati dagli onorevoli Senatori che combatterono con tanta energia la legge, ma, a loro avviso, tutti i ragionamenti a favore della legge cadono, allorquando si misurano alla stregua della giustizia.

Ebbene se questa legge è ingiusta, si respinga, se offende i diritti sacrosanti della proprietà, sia reietta. Certamente lo Stato Italiano non può fondarsi sopra l'ingiustizia.

Le leggi cadrebbero veramente nel dispregio, se per avventura si fondassero sopra l'arbitrio e la violenza. Ma per quanto ho potuto esaminare la cosa, mi sono convinto che la legge è giusta.

Sul principio della discussione l'onorevole Senatore Di Revel portò la questione sopra un terreno dal quale poi fu allontanata, e fu allontanata da uno de' tremendi avversari della legge, il quale fece una energica requisitoria contro di essa. L'onorevole Senatore Di Revel sosteneva che non si potesse attentare minimamente all'esistenza degli enti morali, e lo sosteneva con quelle ragioni le quali sorgevano dall'intimo suo convincimento. La sincerità di convincimento è rispettabile; ma allorquando si progredi nella questione e l'onorevole Siotto-Pintor risali all'origine della proprietà degli enti morali, della loro esistenza ed all'origine delle proprietà private, la questione prese un altro aspetto; allora gli avversari della legge tolsero un'altra via, sostennero principii diversi da quelli che eransi in sul principio propugnati.

Ed in verità, come poteva sostenersi che gli enti morali dovessero essere totalmente eguagliati a privati, a cittadini, i quali hanno facoltà amplissime fisiche, morali, intellettuali, che sono persone vive ed hanno diritti, sono in sostanza enti reali e non finzioni della legge?

Il diritto di proprietà nei privati è diritto indeclinabile, assoluto, è diritto naturale, perchè l'uomo ha diritto alla proprietà per lo sviluppo delle sue facoltà fisiche, intellettuali, morali. Gli enti morali sono una creazione della legge per utilità pubblica, per vantaggio pubblico, pel progresso della stessa società, per modo che quella legge che li ha creati, quella medesima li fa cessare.

Molto assennatamente diceva il Thouret nell'Assemblea francese che, siccome il togliere di mezzo un corpo morale non è commettere un omicidio, così il dare un altro indirizzo alle proprietà dei corpi morali per meglio raggiungere lo scopo a cui sono ordinati, cioè l'utile pubblico, non è certamente commettere un atto ingiusto, una spogliazione.

E quell'illustre ministro della Chiesa, monsignor D'Affre, quell'arcivescovo il quale per la carità della patria moriva sulle barricate di Parigi, quell'arcivescovo in una sua ben nota opera diceva che nessuna delle associazioni civili avendo una esistenza indipendente dal legislatore, questi può distrurle e togliere loro la vita, privarle della facoltà di possedere.

Ma l'onorevole Senatore Vighiani non potendo spuntare queste armi le quali erano troppo bene affilate, ha cercato di rintuzzarle per mezzo di una distinzione, la quale, secondo il mio modo di vedere, non potrebbe avere accoglienza. Egli dice: è vero, gli enti morali non possono mettersi alla stessa stregua coi privati; rispetto alla proprietà, gli enti morali sono una creazione della legge, quando si rendono disutili, questi enti possono essere dalla legge distrutti, ma insino a tanto che esistono, sono intangibili, non possono modificarsi, non se ne possono alienare i beni. L'onorevole Senatore Vighiani fece prova di grande ingegno, ma non di dialettica.

Io non ricorrerò a quegli argomenti che potrebbero chiamarsi volgari, osservando che quando si può fare il più, si può fare il meno, e che quando si può togliere l'esistenza, si può dare a fortiori innocentemente un colpo di spillo. Ma vado ad altri argomenti.

Perchè gli enti morali si possono distruggere? diceva l'onorevole Senatore Vigliani; si possono distruggere perchè sono una creazione della legge; la legge li crea, la legge li annulla. Ma insino a che esistono non possono modificarsi. Questo è l'errore. A misura che la utilità pubblica si modifica possono modificarsi ancora gli enti morali.

Quindi se il legislatore trova che debbonsi affrancare le proprietà, che questa proprietà degli enti morali debbe essere modulata secondo le norme le quali sono dettate dai buoni principii del progresso e dell'utile sociale, io domando quale sarebbe l'ostacolo che si metterebbe avanti a questa volontà del legislatore?

Io non ne veggio nessuno. Si può annullarla, si può modificarla e regolarla, perchè il legislatore esercita durante la vita giuridica di questi enti morali una continua azione.

Mi si dice: voi che cosa fate? Voi affrancate i canoni, i livelli, i censi e che cosa date loro? Voi date loro 70 per cento! In verità, questo è un argomento specioso. Questo o Signori è un sofisma! è contraddetto dai fatti, dalle nozioni economiche! voi dite: invece di 100, si dà 70.

Forse se si dovessero vendere i livelli, i censi, se si dovessero riscattare, il direttario avrebbe diritto di avere il 100 in corrispondenza di cinque? Forse che la proprietà ed il valore non si vengono a modificare secondo le circostanze sociali, secondo il corso del debito pubblico? Il Governo allorquando converte, diciamo così, la proprietà di questi livelli, canoni e censi, in cedole dello Stato, dà non solamente l'interesse ma dà il capitale, cioè il 100, e io sfido qualunque prova in contrario.

Io domando; possono i direttari esigere i capitali corrispondenti ai censi, canoni e livelli? Mai no. Se non hanno diritto a questo riscatto, hanno diritto unicamente ad esigere la rendita; ebbene che cosa fa il Governo? Il Governo dà una rendita eguale per quest'affrancamento; nel dare questa rendita per quest'affrancamento, fa un grandissimo beneficio; non parlo della libertà delle terre che appartiene ad un altro ordine di considerazioni che esporrò poi, ma fa un grandissimo beneficio a quelli che hanno censi, a quelli che hanno canoni; e perchè? Perchè esigere dallo Stato è una cosa molto più facile, è una cosa la quale si fa a tempo fisso, è una cosa la quale si fa senza spese, è una cosa la quale si può fare innanzi tempo, anche impegnando la rendita la quale deve scadere ad un giorno determinato; dove che trattandosi dell'esazione dei livelli, dei censi, dovrà molte volte aspettarsi che la stagione sia prospera, poichè molte volte le decime dipendono, e precisamente nell'Italia meridionale, dal raccolto e quindi bisognano

delle transazioni, delle perizie, le quali mentre conducono a spese, rendono la rendita stessa assai variabile.

Ma facciamo anche astrazione da ciò; il Governo dà la rendita ai possessori di queste cartelle; immaginate il caso che il Governo volesse estinguere il Debito pubblico; lo Stato lo può fare per mezzo di una legge, quando si trovi in condizioni prospere. L'Italia è una di quelle Nazioni che non sono sulla decadenza, l'Italia è in sul risorgere, e può venir tempo in cui sia tanta la ricchezza pubblica che lo possa fare; immaginate che lo Stato voglia restituire e spegnere il Debito pubblico, domando io a questi possessori delle cartelle che cosa deve dare?

Darà forse il 70 p. 0/0? No; il Governo, lo Stato è nell'obbligo di dare la pari.

Immaginate un altro caso; immaginate che lo Stato voglia convertire il Debito pubblico. Il Governo dirà ai possessori, io voglio convertire la rendita, invece del 5 voglio pagare il 4 1/2, o il 4, il 3, ma voi avete diritto al vostro capitale, se volete ritirare i vostri fondi lo potete, voi siete pagati alla pari.

Allora i possessori delle cartelle fanno questo calcolo, se il 4 1/2, o il 4, attesa la condizione della ricchezza pubblica, è un interesse ragionevole, lasciano i loro fondi sul Debito pubblico, e se per avventura possono essi impiegare il loro danaro ad un corso maggiore, ritirano insomma il capitale nell'integrità vale a dire alla pari.

Dunque tutte le volte che lo Stato voglia pagare i suoi creditori, e fra i suoi creditori sarebbero i corpi morali, o le mani-morte, sarebbe nell'obbligo di dare il cento, tanto se si tratta dell'estinzione, quanto se si tratta della conversione della rendita. Ora domando io dove è l'ingiustizia? Dove è che il capitale loro è perduto? Che invece di 100 hanno 70? Una tale asserzione è lontana dal vero. Il Governo, ripeto, fa nessun danno ad essi ma anzi loro fa un grandissimo bene, per ciò che riguarda gli effetti che ne risultano.

Ma, Signori, le persone fisiche che posseggono hanno un'attività tale che si sviluppano progressivamente a differenza dei corpi morali.

Quali sono le verità trovate dalla economia politica dopo tanti stenti? Sono certe verità triviali, vale a dire che l'interesse privato è il solo il quale possa far progredire la pubblica ricchezza, l'industria, e questo principio è quello che specialmente ha ucciso tutte le utopie dei comunisti e dei socialisti, l'interesse collettivo non può mai compararsi all'interesse privato, per modo che mentre i privati sono in un continuo progresso, i corpi morali, le mani-morte sono stazionarie, immobili, intisichite, peggioranti, perchè quando non si progredisce, si peggiora.

Ora, quando le terre siano affrancate e si tolga di mezzo quella che dicesi proprietà impropriamente, ma è proprietà dimezzata (la vera proprietà è quella che consiste nel diritto di disporre assolutamente come si vuole della propria cosa, che i romani dicevano *uti et*

adulti), quando si tolga di mezzo questa dimezzata proprietà allora sono persuaso che la ricchezza pubblica prenderà un grandissimo slancio e noi otterremo quei grandi vantaggi che forse in questo momento non sappiamo prevedere.

Se non che qui fu detta una cosa, la quale venne rintuzzata dall'onorevole mio collega il Ministro delle finanze.

L'onorevole Senatore Arnulfo venne a dire che altro è la ricchezza della terra, altro è la ricchezza mobile, che la ricchezza immobiliare ha una specie di supremazia sopra la ricchezza mobile, che la garanzia la quale dà la terra, non la dà certamente il debito pubblico.

Io nel sentire questa teoria in verità credevami trasportato nei tempi in cui aveva il massimo vigore, anzi imperio assoluto, la scuola dei fisiocratici, quando credevasi che la sola o almeno la privilegiata ricchezza fosse la terra.

Ora io dico per l'opposto che la ricchezza mobile ha una supremazia sopra la ricchezza immobiliare. Secondo i principii economici è povera quella nazione la quale ha un capitale impegnato che non corrisponde al capitale mobile che è necessario al mantenimento del lavoro. Ed in verità quando voi volete trasformare la ricchezza immobile in ricchezza mobile trovate la stessa facilità che trovate allorché volete trasportare la ricchezza mobile nell'immobile?

No certamente: la ricchezza mobile ha la facoltà di trasformarsi sempre che si vuole in ricchezza immobile, mentre la ricchezza immobile non ha la facoltà di trasformarsi in ricchezza mobile.

Tanto è ciò vero che il problema messo in campo dai moderni economisti, che non si è potuto risolvere, è stato quello di rendere mobilizzabile la terra.

Ma si dice, potrà venir caso, e vi sono degli esempi, in cui lo Stato possa non pagare la rendita alla quale si è obbligato, che non possa far onore ai suoi impegni.

Quest'argomento, o Signori, io non avrei creduto che si fosse posto innanzi. Il credito pubblico è garantito più di qualsiasi altra cosa.

Oggi avviene una grande rivoluzione, la quale fa perdere niente meno di sei miliardi in un giorno, tanto fu l'abbassamento dei fondi pubblici, in Francia nel 1848, ed oggi stesso il Governo provvisorio che è uscito dal popolo, dichiara che il Debito pubblico è garantito, e perchè? Perchè se non fosse garantito il Debito pubblico sarebbe impossibile l'esistenza di una Nazione.

È tanta insomma la fiducia che si ha nel Debito pubblico, che, sapete voi quanto vi si è impegnato nella moderna Europa?

Vi sono impegnati non meno di 50 miliardi, e quando il nostro Stato, quantunque sia nel corso di una rivoluzione, secondo diceva l'onorevole Senatore Poggi, ricorre al Debito pubblico, se domanda 500 milioni gli vengono offerti due miliardi, la qual cosa dimostra che

si ha grande fiducia nella vitalità del paese e si ha fede nel Governo italiano.

Ma, si oppone, il caso sovraccennato potrebbe per avventura accadere, mentre le terre non possono approfondare? — Il Vesuvio non deserta egli le terre che sono nell'Italia meridionale? Non avvengono, secondo le teorie di Elie de' Beaumont, gli elevamenti e gli abbassamenti? Non avvengono le crittagame, le malattie dei filugelli, le gragnuole, le malattie delle patate, per cui il popolo irlandese (mi rincresco il dirlo ma ciò mi viene in taglio), il popolo irlandese moriva di fame?

Ebbene queste disgrazie accadono pur troppo e si volgono più sopra le terre che non sopra il libro del Debito pubblico: viene la gragnuola, vengono le eruzioni vulcaniche, ma il Debito pubblico resta salvo, ed il mio collega Ministro delle finanze dichiara che nel primo giorno in cui viene la scadenza del semestre son pronti tutti i danari per pagare i creditori.

Ma potrà accadere un cataclisma, si dice: ma questo cataclisma quando verrebbe, o Signori?

Verrebbe quando l'Italia fosse disfatta quando lo straniero venisse un'altra volta a calpestare la nostra terra, quando la illustre, la venerata, la santa dinastia di Savoia non regnasse più sopra gl'italiani. Quando l'Italia frazionata nuovamente in piccoli frammenti, fosse un'altra volta dominata da tirannelli, ed io non comprendo come in questo caso perdendosi la patria, ossia quanto vi ha di più sacro, si possa ancor pensare alle mani-morte.

Questa legge è stata precisamente presentata perchè il progresso la vuole, perchè il paese se ne giova, perchè la prosperità pubblica è quella che ne riceve incremento.

Sapele voi perchè lo Stato ha il diritto di affrancare le terre, e di affrancarle con tutti i modi che non sono propriamente dalla ingiustizia stigmatizzati?

Perchè lo Stato ha diritto di ricevere dalla terra tutto ciò che è possibile in conseguenza dei progressi, della fecondità della terra stessa.

Ora siccome lo Stato non ha nulla, ma tutto deve prendere dalla tasca dei contribuenti, esso ha non solo diritto, ma il dovere di fare che vi sia libertà nelle terre, appunto perchè la ricchezza pubblica si accresca, perchè i prodotti diventino maggiori, e siano anche maggiori le tasse, e gli introiti che fanno le finanze, e quindi lo Stato deve affrancare le terre perchè ne abbia incremento la finanza.

Se dunque le cose sono in questi termini, se è vero che lo Stato abbia il diritto di annullare i corpi morali, quando l'utilità della patria lo richiede, quando quelle istituzioni più non corrispondono ai progressi sociali; se ha questo diritto, ha pur quello di modificare quelle amministrazioni, di limitare il loro possesso, di impedire che posseggano immobili, di ordinare che li vendano.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. È a ritenere

che quando il legislatore ordinasse la vendita dei beni immobili dei corpi morali, questa vendita non si farebbe che al 40 o 50 p. 0/0 perchè quando si offre sul mercato una gran quantità di beni non si può ricavare che il prezzo corrente, il quale certamente non corrisponde al prezzo naturale.

Se dunque il legislatore può fare questo, a maggior ragione può fare una legge come quella che ora si discute.

L'onorevole Ministro delle finanze il quale ha elaborato questo progetto che io completamente approvo, lo faceva nel senso di non ledere i diritti di alcuno, nel senso di giovare alla finanza, nel senso di affrancare le terre, nel senso di aumentare la ricchezza pubblica.

Non comprendo come un progetto di legge di questa natura possa essere respinto dal Senato. Io lodo la discussione dotta ed elaborata che ha avuto luogo, ma mi conforta la fiducia che la maggioranza del Senato non voglia respingere una legge, la quale è tanto utile alle proprietà immobili e alla finanza dello Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore Linati. Dopo il discorso del signor Ministro di grazia e giustizia, credo dover riuuiziare alla parola, perocchè egli ha espresso con molto maggior facondia lo stesso argomento che io mi proponeva di svolgere.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Il Senato si tranquillizzi, io non entrò nella discussione che dura da quattro giorni, mi limiterò ad alcune osservazioni in risposta a qualche cosa che è stata detta, e queste concernono più specialmente la parte finanziaria, dirò, della legge.

Se io mal non mi appongo, dalla discussione che ha avuto luogo, e dalle parole che ora furono dette dal signor Ministro guardasigilli pare che traspiri che questa legge sia stata ideata non tanto nello scopo di affrancare le proprietà dai pesi che su di esse gravitano, quanto da uno scopo finanziario, da quello cioè che mediante questa operazione possa ridondarne vantaggio al credito dello Stato; ed è su questo solo punto che io desidero presentare alcune considerazioni.

Io non so se i dati sui quali poggia la relazione di questa legge, che cioè il capitale affrancabile dai pesi inerenti alle proprietà dell'affrancazione dei quali si tratta, possa sommare a 900 milioni, come si dice, o a somma minore o maggiore; quando non si fa che allegare queste cifre, è permesso dubitare, se non si forniscono i dati dai quali esse furono desunte. Io ammetterò per ora che veramente il capitale di questa rendita fondiaria sia di 900 milioni.

Qual tempo ci vorrà prima che segua la trasformazione di queste rendite, che si trasportino sul Debito pubblico? Io non so se vado grandemente errato, ma mi pare che non si debba esser lungi dal vero coll'ammettere, che nel corso di un anno a far tempo dalla pubblicazione di questa legge, un settanta milioni di capitali possono essere il frutto dell'affrancamento e la corrispondente

rendita da portarsi sulla rendita costituita, così che noi avremmo sollevato la rendita iscritta di cinque milioni.

Ora io domando in primo luogo se cinque milioni di rendita sottratta ad una circolazione di 150 milioni come è l'interesse del nostro Debito pubblico (frazione più frazione meno), se questa sottrazione, dico, sia da tanto da alleggerire il mercato, da sollevare il prezzo della rendita. Io non lo credo.

Ma vi ha di più, mentre da un canto fareste portare sulla rendita in un anno cinque milioni, cioè la sollevate di cinque milioni, questi cinque milioni di rendita andranno alle mani morte dalle quali non saranno più alienati, ma durante questi termini comincerò a domandare al signor Ministro delle finanze: veggo nei bilanci presentati che egli ha fatto assegno su 20 milioni da farsi dall'emissione di rendite pel pagamento di certe spese che sono portate in bilancio. Io veggo che per altra parte ha ancora una porzione di rendita di creazione siciliana da alienare, la quale, se non isbaglio, dovrebbe produrre circa 16 milioni. Veggo dunque che mentre volete sollevare la rendita che credete di mobilitare da una parte, dall'altra ne riversate una somma che a un di presso costituisce più della metà di quelle che avete sottratte dalla circolazione, cioè che, se avete sottratti dalla circolazione 5 milioni di rendita, ne avete aggiunti dall'altra parte due milioni e mezzo, e forse tre milioni. Ma io domanderò ancora al signor Ministro: crede egli che con questa operazione si possa fare alzare il corso delle rendite, quando si sa in modo da non poterne dubitare che in un'epoca non lontana verrà ad essere riversata sul mercato per una nuova creazione una somma di gran lunga superiore a quella che si tratta di mobilitare? Io francamente non lo credo, e sono persuaso che se si consultassero a questo riguardo i banchieri, gli uomini di borsa, tutti direbbero che questa operazione può momentaneamente far alzare di qualche frazione la rendita, in quanto ci sia ricerca per questo collocamento, ma che non è di natura da rialzarla in un modo permanente e stabile; sicchè quando occorra al signor Ministro delle finanze di fare un nuovo prestito trovi la rendita avvantaggiata per effetto di questa operazione. Io non posso ammettere questo principio: quindi dal canto mio respingo anche sotto questo punto di vista una legge, perchè presentata sotto il punto di vista di una misura, o di un espediente, come credo si sia detto, finanziario, e veggo che lo scopo va intieramente fallito.

Del resto io nego, e me ne appello al modo di sentire universale, che si possa dire che ci sia parità di apprezzazione tra una rendita immobiliare ed una mobiliare. Questo ognuno lo sente, e lo può dire. In quanto a me, mi limito a questo dilemma; o voi col volere obbligare i corpi morali ad accettare una rendita sul Debito Pubblico pari a quella che loro si corrisponde dai loro debitori attuali, voi dico, non fate loro nea-

sun torto, nessun danno, e allora, dico, perchè non estendete la stessa misura anche ai privati? Poichè se ci ha un interesse grave a render la proprietà libera da questi pesi, e se non c'è danno a carico dei corpi morali, allora estendete anche questa operazione e quest'obbligo ai privati.

Ma voi non lo avete voluto fare. E perchè non lo avete voluto fare? Perchè vedete che cagionereste loro un danno, che gli privereste di qualche cosa che hanno diritto di tenere, e di cui voi senza ingiustizia non gli potete privare.

A questo punto pongo sullo stesso livello il proprietario individuo, come il corpo morale, quindi non posso adottare diversa atregua per l'uno e per l'altro.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La cedo al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Di Revel appunta questo progetto di legge come ideato in uno scopo puramente finanziario.

Per verità mi meraviglio come ad una legge che ha per iscopo di affrancare la proprietà egli faccia una tale accusa.

Evidentemente il più grande scopo che la legge si propone è quello di render libere le proprietà, e di cagionare per conseguenza quelli effetti economici che da questo svincolamento si debbono attendere secondo che oppositori o amici della legge hanno all'unanimità dichiarato. È naturale che dal momento che una legge è utile al paese, utilissima poi nelle circostanze attuali, in cui l'Italia debbe far fronte a' suoi impegni, debbe evidentemente sviluppare molto la sua attività, il suo lavoro, in modo che tutti gl'Italiani lavorino molto, che tutti i capitali diano il più gran prodotto possibile; egli è naturale dico, che se una legge di questo genere debba poi avere un effetto utile per le finanze, per verità di importante diventa importantissima.

Quindi la legge è stata presentata per due scopi, vale a dire, per quello di affrancare le proprietà e per quello pure delle finanze.

L'onorevole Senatore Di Revel nega che questa legge possa avere un effetto utile per le finanze, pel miglioramento del nostro credito pubblico; e la sua argomentazione qual'è? La sua argomentazione è la seguente:

Dirò anzi tutto che se egli vuol prendere conoscenza più particolare dei dati che sono accennati nella relazione, non ha che a leggere la relazione sul progetto di legge relativo all'istituzione del credito fondiario che è stato presentato nell'altro ramo del Parlamento, ed ivi particolareggiati troverà i dati che si hanno al ministero, per cui si giunge alle cifre indicate nella relazione.

L'onorevole Senatore Di Revel per negare a questa legge un carattere di utilità finanziaria dice: (e qui ammette che il capitale, dirò nominale, di questi censi,

livelli, ecc., corrisponda a 900 milioni) suppongo che in un anno non se ne possa affrancare più che per 5 milioni di rendita; voi avete alla fine di questo mezzo anno emesso due milioni e mezzo di rendita, ma avete in vista di emetterne di più, sarete forzati ad emetterne per una somma molto maggiore; per conseguenza questa legge non raggiunge lo scopo finanziario. Se questo modo di ragionare fosse esatto, ne verrebbe per conseguenza che non ci sarebbe alcuna ragione per cercare che la rendita emessa sul mercato per quanto possibile si collochi stabilmente.

Ne verrebbe per conseguenza che una sottrazione di rendita del mercato, in modo di disporlo per una emissione di nuova rendita nei casi in cui essa diventa inevitabile, sia senza influenza.

Perdoni l'onorevole Senatore Di Revel, ma non mi sarei aspettato questa argomentazione; debbo però fargli considerare che il pubblico nel dar un valore ad una rendita ha in vista non solo la rendita emessa e quella che si possa emettere oggi o domani, ma ha in vista anche il complesso della situazione di un paese.

Ora io dico che il pubblico vede naturalmente quale è la nostra situazione finanziaria, vede che di qualche prestito noi avremo necessità prima che tutte le imposte necessarie ad equiparare le spese siano recate in atto, e se il Senato vorrà adottare un'altra legge, che gli sarà in breve presentata, osserverà che un capitale nominale tutt'altro che insignificante presso a poco di 900 milioni troverà collocamento stabile, e non verrà per conseguenza più ad ingombrare il mercato.

Del resto non voglio più rientrare nella questione, che fu trattata con molta eloquenza dal mio collega, ma per certo mi sarà lecito fare un'osservazione. Abilissimi magistrati da una parte negano a questa legge carattere di giustizia, giureconsulti eminenti invece la trovano giustissima.

Abbiamo da una parte chi dice: la legge ci condurrà al precipizio, dall'altra l'onorevole Puccioni crede e con lui tutti i Senatori toscani (tutti i toscani sto per dire) direbbero che leggi di tal fatta non hanno altro carattere che quello d'essere utilissime al paese, e credo che la grande maggioranza dei toscani si ribellerebbe (non intendo parlare di insurrezione materiale, dico moralmente) agli appunti di questo genere che sono stati fatti alla legge.

Io credo di poter affermare che tutto il partito liberale e intelligente della Toscana ha salutato la legge Salvagnoli come una delle più benefiche che il governo provvisorio della Toscana abbia donato a quel paese, e a tutti coloro che sono in voce di liberali in quel nobilissimo paese è parso un beneficio; e qui dove si fa una legge la quale è ben lungi d'andare così innanzi come la legge Salvagnoli, si dice che questa legge ci menerà poco meno che alla rovina della società, come da qualche illustre oratore è stato in certo modo accennato?

Per conseguenza quando veggio magistrati perfetta-

mente disinteressati, i quali sulla loro coscienza affermano due cose naturalmente contrarie, sopra le quali veramente vi è da dubitare, che forse nessuno dei due ha intieramente ragione; quando odo giureconsulti esimii affermare dall'un lato che la legge è altamente ingiusta, e dall'altro lato altri magistrati non meno insigni asserire che è giusta, io posso credere che questa legge abbia tutti i caratteri di giustizia.

Quindi per parte mia debbo far osservare al Senato, che nella condizione finanziaria in cui versiamo, e nessuno lo contesta, una legge la quale è utile alle finanze (e in questo io vo pienamente convinto e sono sicuro che la maggioranza del Senato è intieramente con me, che questa legge è atta a migliorare non poco il credito pubblico poichè il poter convertire questi livelli in cartelle del Debito Pubblico non fa che aumentare il loro valore) dovrebbe essere accolta con gran favore.

Noi vediamo come l'applicazione di una nuova legge d'imposta trovi difficoltà, come le proposte di nuove leggi d'imposte sieno non meno vivamente combattute, e la stessa proposta di alienazione di proprietà appartenenti al Demanio sia pure contestata, perchè si dubita che queste proprietà spettino piuttosto alle province che allo Stato; in tali condizioni, dico la verità, credo che il Senato vorrà fare buon viso ad una legge che deve migliorare il credito finanziario, il Ministero è con piena fiducia venuto a presentare questo progetto al Senato, perchè non dubitò che il Senato, al quale debbe stare a cuore il miglioramento economico del paese, il quale meglio di ogni altro può rendersi conto della situazione nostra finanziaria per la grande esperienza che ne hanno tutti i suoi membri, vorrà certo andare guardingo nel respingere un progetto di legge che può esser utile alle finanze dello Stato.

Senatore **Vigliani**. Mi permetterò di rispondere poche parole alla luminosa orazione che voi avete inteso pronunciare dal labbro dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia, la quale era in gran parte diretta a ribattere gli argomenti che nella tornata d'ieri io aveva l'onore di sottoporre alla saviezza del Senato.

Intesi anzi tutto con vera soddisfazione che questa legge ebbe la sua origine non tra le mura del Ministero della giustizia, ma tra le mura del Ministero delle finanze, e mi pare che veramente il suo carattere si risenta assai della sua origine; e questo cenno uscito dal labbro dell'onorevole Ministro, debbo dire, che mi ha rinfancato non poco nella mia opinione.

Vengo ora a dire pochissime cose sopra gli appunti che mi vennero fatti.

Confesso che mi è stata fatta l'accusa la più grave, ed è che i miei ragionamenti mancavano di dialettica ed avevano per base il sofisma.

Credo che non mi sarà difficile il purgarmi da questa imputazione.

L'onorevole Ministro della giustizia diceva: La società può certamente spegnere, abolire, sopprimere i corpi

morali, dunque li può anche modificare, li può anche trasformare.

Io ho già ammesso ieri, ed ammetto anche oggi, due delle proposizioni dell'onorevole Ministro della giustizia; cioè che la società può abolire i corpi morali, può trasformarli e modificarli; ma contesto assolutamente la terza, e prego il Ministro, che è tanto dotto e versato nella storia, a richiamare alla sua memoria tutti i precedenti che riguardano questa materia; e non gli avverrà di trovare, salvo in caso di rivoluzioni, che sono generalmente condannate, come contrarie a tutti i principii di ragione, non gli avverrà di trovare un esempio, in cui essendosi apportato modificazione all'esistenza civile di un corpo morale, si sia leso il suo diritto di proprietà.

Convengo che si impose talvolta ai corpi morali di alienare certa specie di beni, per esempio i beni immobili, ma quest'obbligazione è stata accompagnata dalla riserva della facoltà naturale di vendere al prezzo corrente al momento in cui l'obbligo di liberarsi dai beni immobili è stato imposto.

Io accennava fino da ieri a questa facoltà del Governo, ma insisto, come ho insistito, a contestare al Governo la facoltà di poterla esercitare, altrimenti che lasciando ai corpi morali la facoltà di vendere quei beni di cui loro sia vietato il possesso alle migliori condizioni venali.

A sostegno di quest'opinione, permettete che io invochi l'autorità di quello stesso illustre scrittore, Abrens, che vi è stato citato in questi giorni dal Relatore dell'ufficio centrale.

L'illustre Abrens, parlando precisamente del potere politico dello Stato sopra le proprietà delle mani-morte, ed enti morali, così si esprime:

« La società e lo Stato conservano verso tali comunità, sieno di carattere religioso, o civile, il diritto di sorveglianza per impedire che esse escano dalle condizioni della loro istituzione, acquistando una quantità di beni oltre ogni proporzione coi bisogni dei loro membri.

« Questo diritto debbe essere soprattutto esercitato verso quelle comunità che non hanno in se stesse un principio di vita, che si mantengono non per nuove generazioni, ma per aggregazioni estranee, e che inoltre invece di vivere del lavoro comune sussistono piuttosto per donazioni e per opere altrui ».

Da quanto udiste, ricavo ciò che questo illustre pubblicista, e filosofo permette alla società, ma egli non va certamente ad accordare alla società il potere di spogliare momentaneamente di una proprietà legittimamente acquistata da un corpo morale, il corpo morale stesso, finchè gli si lascia l'esistenza.

Quindi le modificazioni e trasformazioni, che il Ministro con ragione sosteneva essere permesso al Governo di fare non possono servire per giustificare l'attuale legge ove essa, come penso, lede il diritto di proprietà dei corpi morali.

L'onorevole Ministro della giustizia ravvisava un sofisma in ciò ch'io dissi che nell'attuale corso della rendita del nostro Stato esso dà 70 per 100 ai corpi morali, che vengono espropriati del dominio diretto. Egli diceva in primo luogo che in nessuna legge è stabilito che i corpi morali venendo privati del dominio diretto, della rendita fondiaria, debbono ricevere il 100 per 5.

In questa parte mi sia permesso contraddire all'onorevole Ministro, perchè questa è regola sancita dal nostro diritto civile, non solo dal Codice Albertino, ma da quello di Parma e delle Due Sicilie, foggiate sul Codice francese; e poichè rispettiamo queste norme per gli individui, noi dovremo rispettarle per i corpi morali, salvo volendo trattare questi per riguardo alla proprietà con una stregua diversa, quando la massima è stabilita in termini assai chiari e solenni.

Ma l'onorevole Ministro di giustizia soggiunge che la rendita che si dà al corpo morale vale veramente 100, perchè il Governo, lo Stato è debitore di 100, e sicuramente il debito nazionale è di 100; ma l'onorevole Ministro della giustizia m'insegna esser massima trita, che ogni cosa vale quanto si può vendere al giorno in cui si consegna.

Ora io domando all'onorevole Ministro, se la rendita dello Stato al giorno d'oggi, i corpi morali potranno venderla al di là del 70 per cento.

Sta vero, che ciò che la legge assegna ai corpi morali è del 70 per cento, mentre a termini del diritto comune loro sarebbe dovuto il cento.

Ma il Governo avrebbe il diritto di estinguere il debito pubblico?

Certamente non gli si può contendere questo diritto, ma le contingenze in cui ci troviamo mi dispensano dal seguire il Ministro in questa via, e sicuramente non potrebbesi fare dipendere il valore di questa legge da una ipotesi, che vorrei si verificasse domani, ma che pur troppo non è prossima a verificarsi.

Io non intendo punto di detrarre alla solidità del nostro Debito pubblico: sento il dovere di dichiararlo, che ho l'intima persuasione, che il nostro Stato farà di tutto per mantenere religiosamente i suoi impegni; ma ciò, che ho detto e che ripeto è, che possono succedere eventi i quali obblighino a ritardare qualche volta l'adempimento degli impegni, e come questo è accaduto ad altri Stati solidissimi, può anche accadere al nostro; quindi non mi pare di mancare punto verso la confidenza, che ripongo piena nel nostro Debito pubblico, dicendo, che certamente le obbligazioni che sono stabilite sulla proprietà sono più solide.

Ma qui l'onorevole Ministro dice, che la proprietà mobile ha preso nei nostri tempi un grandissimo sviluppo, occupa un larghissimo campo, e soverchia la proprietà stabile.

Se si parla di ricchezze, non ho difficoltà di consentire, e d'accordarmi con lui; ma se si parla di confrontare due maniere di proprietà, quella stabile e quella

mobile, mi permetterà l'onorevole Ministro, che io dica, essere fuori dubbio che la proprietà stabile fu, è, e sarà sempre più solida, più stabile, più sicura che la proprietà mobile, la quale porta con sé la parola che indica precisamente la sua debolezza ed i suoi pericoli.

Finalmente si sostiene dall'onorevole signor Ministro, che lo Stato ha il diritto di riscattare tutte queste rendite per ridonare alla proprietà fondiaria la sua libertà.

Io non contendo punto questo diritto allo Stato, ma credo, che lo deve fare, seguendo le norme della giustizia, e quando lo faccia seguendo queste vie, io, come tutti gli altri, faremo plauso. Ma quando per ottenere questo scopo, egli devia dalla strada della giustizia, allora egli mi accorderà, per quell'omaggio che ha reso molto sincero ai principi della giustizia, che io dica, che non è possibile l'attribuire al Governo un tanto diritto, che sarebbe piuttosto un abuso.

In fine è stato invocato ancora il grande argomento dell'utilità pubblica; al quale riguardo io mi farò lecito di confessare, che temo assai, che s'illuda il signor Ministro delle finanze quando crede ottenere da questa legge un grande vantaggio.

Se parliamo di un tempo esteso, non gli negherò, che potranno derivare vantaggi dalla legge che ci è proposta, e nei termini in cui è concepita; ma se egli confida in vantaggi prossimi, che lo possano mettere in grado di compiere con maggiore utilità per lo Stato certe operazioni, che egli prevede necessarie, allora mi permetta che gli dica, che gli utilisti non avranno grande premura di aiutarlo nelle sue mire, che gli utilisti provvederanno al proprio interesse, che essi aspetteranno come la legge loro lo permette, il momento in cui potranno speculare sull'abbassamento della rendita, ed invece di giovare alle nostre finanze per rialzarla nel caso di un notevole prestito, io credo che vorranno giovare delle circostanze di un prestito novello per impinguare le condizioni già abbastanza grasse che la legge loro fa per l'affrancamento della rendita.

Per conseguenza gli argomenti di giustizia che venni adducendo sembrano conservino la loro forza, ed impallidiscano molto a fronte delle cose dette dall'onorevole Senatore Di Revel, gli argomenti che si vollero addurre della pubblica utilità.

Quindi il Senato vedrà come non sia prudente, anche ammettendo quel dubbio cui accennava l'onorevole Ministro delle finanze, il mettersi per una strada dove vi sia anche soltanto il pericolo di offendere un diritto così sacro com'è quello della proprietà.

Ministro di Grazia e Giustizia. Voglio fare una sola osservazione ed è questa: il dilungarmi con altre osservazioni sarebbe lo stesso che rendermi fastidioso al Senato in una discussione che si è molto protratta. Non parlo della citazione di Ahrens che non ha nulla che fare poichè l'onorevole Senatore da Ahrens trae delle conseguenze che non si possono applicare ai corpi morali. Domandai la parola unicamente per dileguare un dubbio che ha potuto ingenerare l'ultimo di-

scorso dell'onorevole Senatore Vigliani; egli disse: « e maggiormente mi confermo nell'idea che questa legge non è fondata sulla giustizia ma è fondata sopra uno spediente finanziario, quando che il Ministro di giustizia ha confessato che questa legge non è stata elaborata nel suo gabinetto. »

Io ho detto cosa che non doveva essere taciuta; ho detto che non fui io che elaborai il progetto, perchè è ciò la pura verità, ma soggiunsi che questa proposta di legge mi è stata comunicata dall'egregio mio collega, l'ho veduta, esaminata trovata giusta; allorquando ho detto questo, allora ho detto implicitamente che la legge poteva riguardarsi come mia, quindi l'argomento che l'onorevole Vigliani voleva trarre dacchè io non fossi l'autore di questa legge è un argomento il quale cade per sè.

Presidente. Se nessuno domanda di parlare ulteriormente sulla discussione generale, questa si intenderà chiusa e si procederà alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1 del progetto ministeriale.

Art. 1.

« I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno aggravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di mano morta, potranno dai rispettivi possessori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del Demanio o dello stabilimento di mano-morta creditore, di un'annua rendita iscritta sul gran Libro del Debito pubblico al 5 per 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione ».

L'ufficio centrale modifica in questo modo il progetto ministeriale, e dice:

« I beni immobili ecc. . . . potranno dai rispettivi possessori o debitori esser liberati. Sono eccettuati dalla proposta disposizione i censi eretti secondo la norme della Bolla Piana ».

Ciò aggiunge la parola *debitori*, ed un'alinea che contiene un'eccezione.

Chiedo al Ministro se accetta le due aggiunte.

Ministro delle Finanze. Accetto quella della parola *debitori* ma non l'altra.

Presidente. Il Senatore Dragonetti depone sul banco della presidenza la seguente dichiarazione ed emendamento di cui do lettura. « Nel 1° articolo della legge non è detto se la rendita del riscatto debba essere uguale a quella del canone, censo o livello *depurata o lorda*. Io propongo che dicasi « uguale all'ammontare dell'annua prestazione non depurata del quinto o del decimo secondo la sua diversa natura » perchè il corpo morale di cui si cambia in peggio la natura della proprietà, abbia così un compenso, nell'atto che colui che redime ne ha uno maggiore ricomprando la rendita col vantaggio del 29 o del 30 per cento ».

Ministro delle Finanze. Mi pare che questa questione potrebbe forse sorgere in occasione della discussione dell'articolo 6, ove parmi sarà più opportuna la sede di qualche emendamento di questo genere.

Presidente. Dunque la sede di quest'emendamento parrebbe più opportuna all'art. 6. Domando all'onorevole Senatore Dragonetti se acconsente.

Senatore Dragonetti. Acconsento chesi rimandi all'articolo 6.

Senatore Puccioni. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Puccioni. Domanderei all'egregio Ministro di grazia e giustizia se fosse conveniente di lasciare in quest'articolo 1 la parola *perpetue*, perchè vi sono delle enfiteusi anche temporarie, come sarebbero quelle inferiori ai 99 anni. Il Ministero ha egli intenzione che la legge si limiti unicamente alle perpetue, o vuol lasciare il vincolo a questo enfiteusi temporarie fintanto che durano?

Ministro di Grazia e Giustizia. Alle perpetue e a quelle che sono come tali considerate nella legge.

Presidente. Il Senatore Vigliani propone questo emendamento all'art. 1.

« I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, potranno dai rispettivi possessori, o debitori essere affrancati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del Demanio o di altra qualsiasi amministrazione dello Stato di un'annua rendita iscritta sul gran Libro del Debito pubblico al 5 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

« La stessa disposizione si applicherà alle prestazioni anzidette che siano dovute a stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi od enti morali di mani-morte, ma il prezzo dell'affrancamento si pagherà secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 13 luglio 1857. Tale prezzo dovrà essere immediatamente convertito nell'acquisto di rendite iscritte sul gran Libro del Debito pubblico e da intestarsi al corpo od ente morale a cui apparteneva la rendita affrancata. »

Il Senatore Arrivabene propone un altro emendamento cioè la soppressione delle parole *Legati pii*.

Il signor Senatore Vigliani ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

Senatore Vigliani. Le osservazioni che ho avuto l'onore di presentare al Senato spiegano abbastanza le ragioni del mio emendamento; credo che non occorra di abusare della sofferenza del Senato, con aggiungerne altre, le quali non sarebbero che una ripetizione delle cose già dette.

Senatore Nazari. Domanderei la parola per un sotto-emendamento.

Senatore **De Monte**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore Vigliani è appoggiato.

(Appoggiato).

La parola è al Senatore Nazari.

Senatore **Nazari**. L'articolo 1 di questo progetto applica la stessa norma di affrancazione tanto alle prestazioni perpetue non redimibili, quanto alle redimibili. Questa parificazione riguardo alle ultime non mi sembra assolutamente ammissibile.

Nelle investiture, che accordano al debitore di liberarsi dalla prestazione quando il voglia, è pur sempre prestabilita la modalità dell'affrancazione. Nei diversi contratti di tal genere, che mi son passati sott'occhio ho veduto, che la ragione della capitalizzazione convenuta si aggira sempre tra il cento per quattro, e il cento per tre.

Ora dimando io, perchè mò un direttario, o creditore qualunque, il quale ha costituito il livello, od altra prestazione perpetua, sotto l'espressa condizione accettata dall'altra parte di ricevere in caso di affrancazione lire cento, per esempio, per ogni lire 4 di canone, volete costringerlo adesso a ricevere soltanto lire cento per ogni lire cinque? Ma questa è marchiana.

Mi si dirà forse, che anche la legge del 13 luglio 1857 vigente in altre province non fa distinzione fra prestazioni redimibili, e non redimibili? Sia pure. Ma « adducere inconueniens non est solvere argumentum » se in quella legge è in corso per inavvertenza questo errore, ora che è avvertito si pensi ad emendarlo, e non a ripeterlo. È già un atto per sè stesso arbitrario e lesivo della proprietà, a mala pena scusato dal vantaggio, che può recare nel pubblico interesse, quello d'imporre ai creditori l'accettazione di un modo di pagamento diverso dall'ordinario; ma se noi con un tratto di penna annulliamo anche convenzioni lecite, che devono aver forza di legge tra le parti contraenti, i loro successori, ed aventi causa, noi commettiamo un atto ingiustissimo.

Il pregiudizio, che noi recheremo ai creditori con questa parificazione non è indifferente. Nel caso da me supposto di una capitalizzazione convenuta in ragione di lire 100 per quattro se voi mi date una rendita al cinque per cento, pari al canone, mi defraudate del 20 per 100.

Vogliamo fare le cose giuste, o per meglio dire meno ingiuste? facciamo, che in questi casi il debitore ceda al creditore una rendita al cinque per cento corrispondente al capitale che il primo avrebbe dovuto sborsare al secondo a termini dell'investitura. Il debitore avrà sempre ancora il suo tornaconto ad affrancarsi nel lucro che farà coll'acquisto della rendita. Io credo quindi che all'emendamento del Senatore Vigliani si dovrebbe aggiungere una clausola che distingua questo caso.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io crederei che il sotto-emendamento o proposta, comunque poi la si voglia chiamare dell'onorevole Senatore Nazari troverebbe più facilmente la sua collocazione, se crederà di mantenerla, nell'aggiunta da farsi all'articolo, e di cui non si occupa lo emendamento dell'onorevole Vigliani.

Avrà veduto l'onorevole Senatore Nazari che nell'articolo 1 c'è un'aggiunta eccezionale fatta dall'ufficio centrale; questa verrà sicuramente dopo in discussione, ed allora credo sarà il caso di accrescere, se crede, il numero delle eccezioni che quest'aggiunta contempla; ma io lo pregherei frattanto, oltre che credo la cosa più regolare, di non complicare la questione posta avanti al Senato dall'emendamento del Senatore Vigliani. Questa questione è radicale: si tratta di vedere se a tutti quei corpi morali che non sono precisamente nel dominio dello Stato, si abbia da applicare quella misura, che da molti fu trovata ingiusta, del presentare rendita per rendita; o se questi debbano affrancarsi nei modi prescritti dal citato articolo della legge 13 luglio 1857, cioè con un prezzo capitale, il quale poi sarebbe da convertire in rendita.

Posto che ho la parola, mi permetto di annunciare un sotto-emendamento all'emendamento del Senatore Vigliani, che consisterebbe in ciò che fossero le manimorte obbligate a convertire in rendita il prezzo ricavato in questi affrancamenti sempre che a tenore della legge del 1857 non ne avessero bisogno per pagare i loro debiti; giacchè conoscendo pur troppo, come fu già osservato qui che molte case pic in diverse province del Regno sono aggravatissime di debiti, crederei che fra i doveri di una buona amministrazione vi sia quello di convertire il ricavo di queste affrancazioni nel pagamento dei debiti, salvo, per quella parte che rimanesse libera, ad essere convertita ad utilità dello Stato, in rendita sul Debito Pubblico.

Presidente. Lo prego a voler redigere in iscritto questo suo sotto-emendamento.

Senatore **Lauzi**. Non sono che due parole da aggiungere.

Senatore **De Monte**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Signor Presidente, signori Senatori. Mi pare che tutte le tesi sostenute per l'una e per l'altra parte da coloro, che hanno propugnato od impugnato la legge, abbiano mirato al solo punto, gli uni per volere la legge come era scritta, gli altri per tutelare, a loro modo di vedere, gli interessi degli stabilimenti di beneficenza, poichè mi è sembrato che dalle prime parole della discussione rispettiva, non sia sorto il menomo dubbio che per le manimorte propriamente dette, per gli stabilimenti di loro natura ecclesiastici, per le mense, per i capitoli, per tutto ciò insomma che

è ecclesiastico, l'affrancazione richiesta non dovesse venire accolta.

Coloro che impugnavano la legge pareva che l'impugnassero unicamente nello scopo di tutelare gli stabilimenti di beneficenza, a loro modo d'intendere, e se questo è, allora io credo che noi abbiamo fatto un cammino al di là di quello che ci conveniva, e che quando l'onorevole Senatore Vigliani ha proposto il suo emendamento, abbia anche esentato con esso dall'affranco le mani-morte propriamente dette.

Per me io crederei che siccome l'articolo 1 è complessivo di molti concetti, così sarebbe proprio il caso di distinguerli, venendo ad una votazione per divisione.

Il concetto primo è per l'amministrazione dello Stato; il secondo è per i corpi morali in generale; il terzo è per le mani-morte.

L'emendamento del Senatore Vigliani potrà trovare il suo luogo quando verrà quel comma, a cui esso può riferirsi.

Io quindi chieggo che questo articolo, contenente molti concetti, molte idee, sia votato, come porta l'articolo 45 del Regolamento, per divisione.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Mi permetterà l'onorevole Senatore De Monte che io osservi che la mozione da lui fatta non è una mozione d'ordine, in quanto che, stando al sistema da lui proposto, i Senatori non avrebbero potuto presentare altri emendamenti. L'onorevole Senatore Vigliani ha presentato un emendamento complessivo; ha diviso l'articolo in quel modo che ha creduto più conveniente. Sta la sua domanda che si faccia la votazione per divisione, ed io vi acconsento di buon grado.

Può il Senatore De Monte, se vuole, presentare un altro emendamento che contenga più divisioni di quelle che ammette l'emendamento Vigliani, ma ciò non è, ripeto, una mozione d'ordine, e bisogna che egli presenti un emendamento diverso, che poi si voterà anche per divisione se ne sarà il caso, ma la mozione di ordine non sta nel dire ciò che si voglia fare, ma si nel discutere su ciò che si è fatto. Ora ciò che si è fatto è che si è presentato un emendamento; esso si voterà anche per divisione, se così crede il Senato, ma finché non si presenta un altro emendamento non credo vi possa essere mozione d'ordine.

Senato Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io comincio coll'associarmi interamente al savio ragionamento dell'onorevole Senatore Arnulfo in quanto alla proposta che venne facendo l'onorevole Senatore De Monte.

Se egli crede di fare la proposta d'un altro emendamento, la faccia pure, ma questo non impedisce che si mantenga intero l'emendamento da me presentato, che sussista in tutta la sua pienezza, e che io credo debba

avere la precedenza; ed il voto che il Senato sarà per emettere sopra il mio emendamento non sarà d'ostacolo a che si possa in seguito votare sopra l'emendamento che pare intenda proporre l'onorevole Senatore Nazari, o sopra quelli che venissero da altri proposti nel senso dell'onorevole Senatore De Monte, e dico da altri, poiché avendo il Senatore De Monte parlato in senso favorevole alla legge, non potrebbe perciò proporre alcun emendamento modificativo di quest'articolo.

In quanto poi alla limitazione che l'onorevole Senatore Lauzi vorrebbe che si apportasse al mio emendamento per riservare ai corpi morali la facoltà di valersi del prezzo dell'affrancaimento per estinguere i loro debiti, io credo che non vi sia necessità d'esprimere questa facoltà, perchè essa compete intieramente ai corpi morali, i quali o quando avranno convertito in cartelle del Debito pubblico il prezzo dei loro beni potranno, rivolgendosi all'autorità competente, ottenere la facoltà di giovare per pagare i loro debiti, o mentre si sta operando la conversione, essi faranno gli incumbenti necessari per avere quest'autorizzazione ed eviteranno forse anche la conversione.

Ma io credo che non convenga esprimere ciò nella legge, in quanto che per esimersi dalla sua applicazione, qualche amministrazione a cui essa non piacesse, potrebbe dichiarare che ha debiti da pagare, la quale dichiarazione non sarebbe sufficiente, ma esigerebbe prove, esigerebbe di più l'autorizzazione dell'autorità e della magistratura a cui appartiene il provvedere al riguardo.

Per conseguenza io inviterei l'onorevole mio amico Senatore Lauzi a voler prescindere da quella limitazione, senza che possa correre pericolo che il suo voto nella pratica non abbia il suo adempimento.

Presidente. Insiste il Senatore Lauzi nella sua proposta?

Senatore Lauzi. Io veramente dubiterei che quando è scritto nella legge l'obbligo assoluto di convertire in rendita, si potesse avere previamente l'autorizzazione di cui l'onorevole Senatore Vigliani faceva cenno.

Siccome però alla sua autorevole asserzione, tanto più autorevole per la posizione in cui si trova anche fuori di quest'Aula parlamentare, posso credere che la cosa abbia effetto ugualmente, non insisto per non complicare di più le cose.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore Linati. Io chieggo di parlare sopra l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani.

A mio avviso questo emendamento rende in ogni sua parte inutile la legge che attualmente si discute.

Qual'è l'intendimento di questa legge?

È di rendere tanto facile l'affrancaimento dei livelli e dei censi da invitare gli utilisti alla riduzione dei medesimi mediante la consegna di cartelle del Debito pubblico ai prezzi in corso.

Se voi volete che la riduzione si faccia sulla base del 100 per 5, voi non innovate cosa alcuna di ciò che è già prescritto nella legge 13 luglio 1857, epperò le

cose rimarranno nelle condizioni in cui si trovano attualmente.

Il fatto ha dimostrato fin qui che la legge del 1857 ha prodotto scarsissimi risultati; di più quasi ogni anno noi siamo costretti a domandare nuove proroghe per l'affrancamento dei livelli e dei censi.

Il presumere che gli utilisti possano voler sborsare il 100 per 5, è a mio avviso, una follia, allorchè vi sono tanti mezzi e sicuri di impiegare il proprio danaro ad un interesse maggiore; e fu un errore dei tempi andati, che le leggi economiche hanno oggidì in tutto distrutto, quello di voler imporre una tassa per il prestito di capitali.

Nello stesso Piemonte questa disposizione dell'antica legislazione è stata tolta, ed io vorrei che lo fosse anche nelle altre province italiane, epperchè ben volentieri colgo questa circostanza per pregare i signori Ministri qui presenti a proporre una legge apposita che tolga le tasse sopra i prestiti di capitali fruttiferi in quelle province dove ancora sussistono.

Da quanto si è venuto fin qui dicendo, ben risulta che la presente legge è utile, è necessaria, perchè le affrancazioni sono richieste dalla natura attuale dei possedimenti, dall'interesse dello Stato, e dirò di più dal bisogno d'interessare i corpi morali all'esistenza del credito dello Stato.

Se le cose stanno in questi termini, noi non potremmo ammettere l'emendamento del signor Senatore **Vigliani** tendente a rendere inutile la legge.

Se vogliamo che affrancazioni si facciano, se vogliamo interessare i corpi morali del credito all'esistenza del credito dello Stato dobbiamo rigettarlo.

Ministro delle Finanze. Entrando nell'ordine delle idee accennate dagli onorevoli Senatori **Vigliani**, **Nazari** e **Di Revel**, sarebbe difficile, a parer mio, far una legge per mezzo di emendamenti e sotto emendamenti. La legge è stata compilata con questo concetto, cioè che avessero ad affrancarsi i livelli riguardanti il demanio, stabilimenti, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di mano-morte.

È troppo difficile il convertire la legge così proposta in una legge che riguardi esclusivamente il Demanio e le altre amministrazioni dipendenti dallo Stato.

Mi pare che ci sia davanti il Senato un partito più semplice ed è di accettare o respingere l'articolo primo, quale è stato proposto dal Ministero, omettendo per ora la questione relativa ai censi eretti secondo la Bolla Piana, che viene in seguito, imperocchè bisognerebbe evidentemente compilare quasi intieramente un altro progetto; e credo che forse non risulterebbe soddisfacente.

Ripeto che mi pare più semplice che si metta ai voti l'articolo primo. Se si accetta, si potrà discutere il rimanente della legge, se non si accetta, la legge può considerarsi come respinta; per conseguenza o questo o altro Ministero, o qualche Senatore valendosi

della propria iniziativa potrà presentare altro progetto di legge.

Senatore Vigliani. Parmi che la proposta fatta dal signor Ministro delle finanze incontri l'ostacolo del nostro regolamento. Abbiamo l'articolo primo del progetto ministeriale; a questo articolo propongo un emendamento il quale non contiene un sistema del tutto opposto a quello del Ministero, ma entra in una via di mezzo.

Il mio emendamento accorda al progetto ministeriale quella parte che a me sembra non urtare nella giustizia, e che riguarda il Demanio e quelle amministrazioni che dipendono dal Demanio. Accorda ugualmente per tutto le mani-morte l'obbligo dell'affrancamento: limita poi la proposta ministeriale nella parte del corrispettivo per detto affrancamento.

Quanto alle mani-morte stabilisco un affrancamento che è diverso dal prezzo da quello pel Demanio. Entra poi nelle viste del progetto ministeriale là dove impone agli utilisti, ai direttari di corpi morali l'obbligo di convertire in acquisto di rendite sul Debito pubblico il prezzo dell'affrancamento.

Quindi io non credo che ben ragionasse il signor Ministro delle finanze, quando pretendeva che si dovesse scegliere l'una o l'altra via, l'uno o l'altro dei partiti estremi. Certamente se un Senatore presentasse un emendamento il quale dicesse non se ne faccia niente, proponesse che si respinga interamente l'articolo, non potrei fare opposizione alla proposta di questo emendamento, siccome quello che sarebbe più radicale del mio ed opposto alla proposta ministeriale, ma finchè nessuno sorge a fare questa proposta così radicale credo che il mio emendamento deve essere posto ai voti prima dell'articolo del progetto ministeriale.

Presidente. Il risultato sarebbe in fondo il medesimo, perchè chi approva l'emendamento vuol dire che non approva l'articolo, chi non approva l'emendamento, intende di approvare il progetto ministeriale.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Ho sentito argomenti talmente forti da una parte e dall'altra pronunziati da uomini così distinti che dirò col verso di Dante che

Il sì e il no nel capo m'è tenzone.

Il signor Senatore **Di Revel** crede che sia eguale la proprietà dei privati e la proprietà dei corpi morali; io non potrei ammetter ciò, e ne darò un esempio, una prova talmente forte che mi pare non possa essere impugnata.

Vi sono esempi, molti esempi di Papi che hanno permesso l'alienazione di beni dei corpi morali.

Domanderò al signor Senatore **Di Revel** se può venire in mente ad alcun Papa di prendere, di domandare i beni sia a lui, sia a me, sia ad alcun altro individuo.

Vi è adunque una differenza assoluta tra le proprietà individuali e quelle delle mani-morte.

Io nondimeno ho un gran rispetto per i luoghi pii, e mi pare che sarebbe duro lo sforzarli ad accettare una condizione che sarebbe loro sfavorevole.

Suppongo che un luogo pio abbia un livello di 100 franchi: se egli può vendere questo livello, è certo che prende di più di quello che prenderebbe vendendo la cartella sul Debito pubblico.

Dunque sta che si arreca un danno ai luoghi pii, le cui rendite sono destinate a soccorso dell'umanità; epperò pare meritino qualche favore.

D'altronde questo non muterebbe niente all'articolo 1 della legge come ha detto l'onorevole signor Ministro delle finanze. Si potrebbe votare l'articolo 1 con questo emendamento e salvare i luoghi pii da una condizione che considero dura.

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Volevo osservare che essendo più ristretto l'emendamento del Senatore Arrivabene, potrebbe trovar luogo anche quando venisse respinto quello del Senatore Vigliani che è molto più largo.

Una voce. È più ristretto.

Senatore **De Monte.** È più largo.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Il mio emendamento è più contrario al progetto ministeriale, che non sia quello dell'onorevole Senatore Arrivabene; so ne scosta di più, epperò si deve votare pel primo. . . .

Senatore **Arrivabene.** Domando scusa, se è accolto l'emendamento Vigliani, il mio cade.

Senatore **Vigliani.** Domando scusa, il suo emendamento è compreso nel mio, nel quale i luoghi pii sono pure compresi. (*Rumori*).

Forse l'onorevole Senatore Arrivabene, dallo stallo in cui si trova, non ha potuto cogliere bene il senso del mio emendamento, epperò crederei conveniente che il signor Presidente lo rileggesse di nuovo; così il signor Senatore Arrivabene vedrà che ivi sono largamente compresi i luoghi pii per quali si mostra meritamente sollecito.

Presidente. Era mia intenzione di mettere prima ai voti l'emendamento del Senatore Vigliani, poi interrogare il Senato se intendeva di mettere ai voti le parole *legati pii*, in quanto che la soppressione non si può mettere ai voti secondo il nostro regolamento.

Rileggerò dunque l'emendamento. (*V. sopra*).

Mi pare che l'emendamento abbia tre parti le quali possono votarsi separatamente.

Senatore **Vigliani.** Se è domandata la separazione ciò si potrà fare, ma nè io, nè alcuno l'ha domandata.

Presidente. In tal caso l'emendamento sarà posto ai voti per intero.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Io desidererei avere una spiegazione prima di votare.

È evidente per me (e lo sarà forse anche per molti) che accettato l'emendamento proposto dal signor Senatore Vigliani, il progetto di legge non ha più nessuna ragione di essere. . .

Senatore **Vigliani.** (*interrompendo*). Domando la parola.

Senatore **Alfieri.** Mi lasci terminare, poi parlerà. . .

Sarà questa una conseguenza di più che forse non è avvertita da tutti, e desidero sapere se io stesso non mi inganno, cioè se accettato l'emendamento del Senatore Vigliani, sarebbero annullate la legge Toscana e le altre simili che hanno avuto vigore fin ora nelle altre parti d'Italia.

Voci. Certamente.

Senatore **Amari prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari.** Io non ho voluto prendere parte fin qui alla discussione perchè veramente io non mi sentiva di tal forza da competere cogli eloquenti oratori e giurisperiti che vi hanno preso parte. Ma al punto di venir alla votazione, io mi credo in dovere di soggiungere prima di tutto che la legge che svincola la proprietà è utile in tutte le province d'Italia e in alcune che io conosco particolarmente utilissima e che se il signor Ministro delle finanze ha giustamente asserito che questa legge era stata molto bene accolta in Toscana e che il respingerla farebbe in quelle province un pessimo effetto, io posso affermare lo stesso della Sicilia.

Nella rivoluzione del 1848, uno dei primi bisogni che si fecero sentire, appunto fu quello dello svincolamento delle proprietà che erano gravate da canoni enfiteutici e questo si effettuò precisamente nello stesso modo che or si propone.

E nel brevissimo tempo di vita che fu concesso alla rivoluzione siciliana si affrancarono moltissimi canoni, e l'effetto di questo fu tanto, che il Governo Borbonico, dopo la sua ristaurazione, non osò nemmeno di chiudere assolutamente questa porta che era aperta all'industria ed all'agricoltura, e colla legge che è ben nota del 1852 permise che si toruassero ad affrancare i canoni investendoli sul credito pubblico.

Io credo che si debba adottar questa legge, mentre tutti abbiamo giuste idee di unificazione, e vi tendiamo anche in casi in cui forse non è tanto urgente, io credo che si debba tener presente il bisogno e la convenienza dell'unificazione nelle cose che sono più fondamentali e più importanti.

Aggiungerò un'altra osservazione senza però entrare nel grande dibattimento del diritto di proprietà dei privati, e delle mani-morte, in che convengono in che disconvengono; credo che nessuno ha negato che lo Stato abbia sulle mani-morte, in generale, il diritto di tutela, che esso sia il tutore naturale di queste Opere pie. Ora, fino a che non si proverà che il tutore voglia

strozzare il pupillo, io devo dare al tutore l'esercizio di tutti i diritti di tutela e credo che fra questi diritti quello che si esercita con questa legge sia dei principali.

Finalmente due sono le specie di mani-morte, le mani-morte delle opere pie e mani-morte ecclesiastiche. Le mani-morte delle opere pie sono sempre innocenti, le altre sono mani-morte d'altro genere, qualche volta si risentono.

Io credo che non sarebbe inutile nello stato attuale della nostra politica, nello stato di lotta in cui ci troviamo, di interessare pel mantenimento dell'ordine attuale della società, anche le mani-morte, le quali invece di riscuotere direttamente il canone dell'enfiteusi, l'avessero a ripetere dal gran Libro del Debito pubblico ed avessero a correre in gran parte la sorte che tutti corriamo per fare l'Italia.

Perciò voterò per l'approvazione pura e semplice del progetto presentato dal Ministero.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Chiesi la parola per chiarire un fatto.

L'onorevole Senatore che prese ultimo la parola ha accennato come in Sicilia si sia ammesso un modo di riscatto simile a quello che il progetto presente di legge introdurrebbe; io penso che se le cose dette dall'onorevole Ministro nella sua relazione sono vere, quest'allegazione non è conforme alla verità.

Nella relazione ministeriale è detto che il modo che s'introdusse per l'affrancamento è stato questo, che le rendite si avessero ad alienare ai pubblici incanti col permutarne il ricavo in iscrizioni sul Debito pubblico.

Certamente quella legge mirava anche a trasformare in rendita sul Debito pubblico i canoni enfiteutici ed altre somiglianti prestazioni, ma non col mezzo che verrebbe proposto dal progetto di legge.

Probabilmente l'onorevole Senatore Amari prende equivoco tra il fine ultimo ed il mezzo per cui si arriva.

Egli ebbe un'idea molto felice quando disse, che il tutore non deve strozzare il pupillo; questa è precisamente l'idea di tutti coloro, che si sono opposti alla legge in quanto che hanno trovato, che il Governo invece di farla da buon tutore colle opere pie, e cogli altri stabilimenti pubblici la faceva invece da tutore poco curante degli interessi del suo amministrato.

Aggiungerò una sola parola in risposta alla domanda dell'onorevole Senatore Alfieri riguardo all'effetto della legge, quando fosse ammesso il mio emendamento. Con esso la legge non perderebbe punto la sua ragione di essere, anzi, credo che le sue disposizioni verrebbero a coordinarsi più facilmente coll'emendamento da me proposto.

L'interesse finanziario certamente sarebbe d'alquanto attenuato: ma però introducendosi l'obbligo di conver-

tire sempre il prezzo in cartelle del Debito pubblico, anche in parte l'interesse finanziario verrebbe da questo lato ad avvantaggiarsi.

E siccome credo, che gli utilisti hanno tutti interesse e sollecitudine a liberare le loro proprietà per quanto possono, io credo, che ammesso il mio emendamento non si perderà un'affrancazione in tutti quei casi in cui gli utilisti hanno i mezzi per farla, ed è modico l'ammontare della rendita.

Ed a questo riguardo prego l'onorevole Senatore Linati ad avvertire, che se la legge del 1857 non ebbe tutto l'effetto che si desiderava, ciò derivò principalmente da due cause: l'una è, che in alcuni paesi i laudemi sono del 15 per cento, e che per servire la rendita niuno va così facilmente ad incaricarsi di pagare ancora un dieci od un quindici per cento del capitale, che è rappresentato dal valore attuale del fondo. La seconda è la mancanza dei titoli in tutte le rendite vecchie, e questa mancanza fu appunto la causa, per cui non si poterono operare le iscrizioni e le trascrizioni stabilite dalla legge, e per cui furono promulgate le successive leggi intese a prolungarne i termini.

Questo è quanto credo di dover soggiungere in risposta a tutte le osservazioni postume.

Senatore **Amari** (*professore*). Domando la parola per un semplice schiarimento di fatto circa l'osservazione dell'onorevole Senatore Vigliani, e dirò che la rendita pubblica in Sicilia nel 1852 era al di sopra del pari, epperò non vi era luogo a diminuzione, come accade da noi, epperò lo stabilimento pubblico veniva a godere di una rendita minore di quella che prima percepiva.

Senatore **Vigliani**. Accetto le osservazioni del Senatore Amari, e mi dispenso dall'addurne il motivo al Senato.

Presidente. Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore **Plezza**. Io farò alcune osservazioni collo scopo di rendere più facile l'applicazione di questa legge, imperocchè io credo, che anche quelli fra i Senatori che hanno parlato contro la legge, e fra essi il Senatore Vigliani, non hanno nessuna volontà di accrescere le difficoltà nell'affrancamento da queste sorta di vincoli.

Ma però se non sono in errore l'emendamento del Senatore Vigliani diminuirebbe la facilità di operare questi affrancamenti.

Io lo prego di porre mente a questo, imperocchè ove tal'emendamento venisse ad essere adottato, queste difficoltà verrebbero accresciute contro la volontà certo di chi lo propose.

Nella seconda parte dell'emendamento Vigliani si richiama il prezzo contemplato nell'art. 2 della legge del 1857 ma non se ne richiamano contemporaneamente le facilitazioni, che essa dava per i pagamenti.

È ivi stabilito bensì che si dava il cento di capi-

tale per cinque di rendita, ma è in pari tempo determinato che il pagamento può farsi ad arbitrio dal livellario in 5 rate in 9 anni purchè ogni rata non sia minore di un quinto, dunque il livellario ha secondo quella legge diritto di pagare nel termine di 9 anni ed in 5 rate.

Non richiamando questa facilitazione, che cosa ne avverrebbe per il livellario di luoghi pii, o dei corpi morali? Ne verrebbe che sarebbe obbligato di pagare subito l'intera somma capitale del 5 per 0/0, obbligo questo che è reso tanto più evidente imponendosi di impiegare subito questo capitale in rendita del Debito Pubblico.

Ciò non avrà veruna importanza, perchè da quello che mi pare, il signor Ministro quando passi l'emendamento Vigliani, sembra disposto ad abbandonar la legge ma per il caso che ciò non fosse, mi occorre di dover prevenire il Senato, e l'onorevole Senatore Vigliani, dell'inconveniente che ne verrebbe mantenendo l'emendamento nel modo in cui è formulato.

Ministro delle finanze. Il Ministero invitato a dichiararsi, naturalmente non può a meno di dire in proposito che esso respinge l'emendamento Vigliani, perchè lo considera prima di tutto economicamente vantaggioso, stantechè invece di stabilire gli affrancamenti colle norme che sono fissate nelle varie parti del Regno, li verrebbe a rendere più malagevoli; e finanziariamente poi per nulla del pari vantaggioso perchè si ridurrebbe a pochissima cosa la parte cui estenderebbersi l'affrancamento, o per ultimo poi lo considera come impolitico, in quanto che in parecchie parti d'Italia vi sono leggi più liberali di questa dal Ministero proposta.

Presidente. Rileggo l'emendamento Vigliani: « I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue, perpetue ed irredimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere affrancati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o di altra qualsiasi amministrazione dello Stato di un'annua rendita inscritta sul Libro del Debito pubblico al 5 per 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

« La stessa disposizione si applicherà alle prestazioni anzidette che siano dovute a stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi od enti morali di mano-morta, ma il prezzo dell'affrancamento si pagherà secondo le norme stabilite nell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857.

« Tale prezzo dovrà essere immediatamente convertito nell'acquisto di rendite iscritte sul gran Libro del Debito pubblico e da intestarsi al corpo od ente morale a cui apparteneva la rendita affrancata. »

Chi intende di approvare quest'emendamento del senatore Vigliani, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Darò ora nuovamente lettura dell'articolo proposto dal Ministero.

Art. 1.

« I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue ed irredimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di mano-morta, potranno dai rispettivi possessori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di mano-morta creditore, di un'annua rendita inscritta sul gran Libro del Debito Pubblico al 5 p. 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione ».

Verrebbe ora l'emendamento del Senatore Arrivabene.

Senatore Lauzi. Il Senatore Arrivabene proponeva di escludere i luoghi pii, credo che nulla si opponga a che possa sviluppare il suo emendamento.

Senatore Galvagno. Mi sembra che la soppressione delle parole *legati pii* come propone il Senatore Arrivabene non raggiungerebbe lo scopo che pare si sia esso prefisso, perchè l'esclusione dovrebbe essere fatta in quel membro del periodo, dove sono enumerati i diversi stabilimenti, ma non in quello in cui si accenna alle prestazioni.

Senatore Arrivabene. Con togliere queste parole aveva creduto di fare un vantaggio ai luoghi pii, ma siccome ciò nuocerebbe alla legge, anzichè creare ostacoli alla medesima, siccome la credo utile e dettata da necessità politiche, così ritiro il mio emendamento.

Presidente. Rileggerò l'art. 1 per farlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi intende approvarlo sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato).

L'ufficio centrale propone la seguente aggiunta al progetto ministeriale:

« Sono eccettuati dalla precedente disposizione i censi eretti secondo le norme della Bolla Piana ».

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che quando si è approvato l'articolo non possono più proporsi emendamenti. L'ufficio centrale non ha insistito perchè si votasse questo emendamento. Ora il Senato avendo approvato il progetto ministeriale è impossibile il tornare sopra.

Senatore Stotto Pintor. Per parte della maggioranza dell'ufficio centrale si consente a che siano compresi in quest'articolo anche i censi in discorso.

Presidente. Io non intendo perchè l'ufficio centrale dopo aver proposta.....

Senatore De Monte (*interrompendo*). Esso in seguito alla discussione che ebbe luogo sull'articolo di cui si

tratta ha modificato le sue idee. Ora aderisce pienamente al progetto del Ministero.....

Presidente. L'ufficio centrale ritira adunque l'aggiunta. Ma finchè ciò non era a mia notizia, era mio dovere di metterla ai voti.

Senatore Slotto-Pintor. Prego il signor Presidente di riflettere che l'articolo parla di censi in generale, e la eccezione riguarda i soli censi secondo le norme della Bolla Piana.

L'ufficio centrale adunque aveva motivo di fare quella restrizione.

Presidente. Avevo adunque tanto più ragione di parlarne ai voti.

Senatore De Monte. Certamente. Ma ora noi ci ricrediamo dall'eccezione.

Presidente. Leggo l'articolo secondo.

Art. 2.

« Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

- » 1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che tengono luogo di titolo;
- » 2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;
- » 3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;
- » 4. Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea o di più generazioni;
- » 5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni;
- » In ogni caso la concessione si presume perpetua salvo la prova in contrario. »

L'ufficio centrale aggiungerebbe questo numero:

- » 6. La disposizione contenuta nel N. 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre la applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa nel N. 3. »

Accetta il Ministero quest'aggiunta del N. 6?

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetta.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Credo che per errore si sono comprese nel N. 4 di questo articolo 2 fra le prestazioni perpetue, quelle derivanti da concessioni fatte a favore di più generazioni. Se l'articolo fosse concepito in senso che comprendesse quelle costituite per tre o più generazioni, introdurrebbe allora il concetto di perpetuità, in quanto che calcolando le tre generazioni a 33 anni ciascuna, queste formerebbero 99 anni; onde mi pare che la legge per essere coerente a ciò che stabilisce nel N. 5 della medesima, dovrebbe comprendere fra le perpetue le prestazioni derivanti da concessioni costituite a favore di tre o più generazioni; giacchè diversamente comprenderebbe il caso, che siano

costituite solamente per due, od anche di una sola generazione.

Quindi io proporrei che il numero 4 fosse così redatto:

« Dalle concessioni fatte a favore di una famiglia, di una linea o di più generazioni delle quali tre almeno rimangono ancora a compiersi all'emanazione della legge. »

Questa disposizione è conforme a ciò che è stato stabilito in materia affatto identica nell'articolo 2 della legge 1857; si colpiva egualmente la rendita perpetua e definiva questa a un dipresso nella conformità che lo fa l'art. 2 del progetto che discutiamo, ma si discosta dall'attuale progetto sensibilmente in quanto riguarda la rendita di cui feci cenno; ed infatti al n. 4 dell'art. 2 si legge:

« Le concessioni fatte a favore di una famiglia, o linea o discendenza all'infinito o senza limite di grado o generazione. »

Ammetto che sia un po' eccessiva questa disposizione, dove dice senza alcun limite di generazione, ma dicendo invece le concessioni costituite a favore di più generazioni, ma di cui tre ancora rimangono a compiersi all'emanazione della legge, si entra perfettamente nel concetto del progetto che ora esaminiamo, e si abbracciano quelle prestazioni le quali sono realmente perpetue secondo i principii generalmente sanciti.

Senatore Slotto Pintor. Mi pare che lo scopo del Senatore Vigilani potrà essere raggiunto quando l'articolo sia concepito in questo modo: « Dalle concessioni fatte a favore di una famiglia, di una linea o di tre generazioni almeno: »

Senatore Vigilani. Accetto.

Presidente. Il Ministro accetta?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Metto ai voti l'art. 2 così redatto:

Art. 2.

« Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

- » 1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che tengono luogo di titolo;
- » 2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;
- » 3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;
- » 4. Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea o di tre generazioni almeno;
- » 5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni;
- » In ogni caso la concessione si presume perpetua salvo la prova in contrario;
- » 6. La disposizione contenuta nel num. 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però

sempre l'applicazione, ove sia luogo, della disposizione espressa nel num. 3 ».

Chi approva l'art. 2 sorga.

(Approvato)

Art. 3.

« Per l'affrancamento dell'enfiteusi della durata di 99 o più anni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul gran libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 per 100 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 per 100 pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario ».

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Di concerto coll'ufficio centrale proponerò qui un emendamento, cioè che l'articolo cominciasse così:

Art. 3. « Per l'affrancamento dell'enfiteusi di cui al N. 5 dell'art. 2 quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni.

Il seguito come il testo stampato sino alla fine dell'articolo.

Poi un'alinea che dicesse:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui il direttario per legge, per consuetudine, o per incapacità di possedere non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo ».

Senatore Stotto Pintor. L'Ufficio accetta.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Alle due aggiunte saviamente proposte dall'onorevole Ministro delle finanze io mi permetto di proporre una terza.

Essa riguarderebbe l'enfiteusi costituita per più generazioni, di cui però non rimanessero più che una o due a compiere.

Nell'articolo 3 si accorda un compenso pel tempo che rimane a decorrere sino alla devoluzione dello stabile enfiteutico al direttario, ora quando si tratta di un'enfiteusi la quale non abbia più a durare che per una o due generazioni, essa sarebbe più breve legalmente di quella di 99 anni di cui parla l'articolo 3, perchè, come diceva, si sogliono calcolare 33 anni per generazione, ebbene se non vi è più che una generazione da compiere voi avete un'enfiteusi che per 33 anni si devolverebbe al direttario, se rimangono due generazioni a

compiersi avete un'enfiteusi che in capo a 66 anni si devolvere al direttario.

Invoco quindi dalla saviezza del Senato una parità di trattamento per queste enfiteusi o proponerò che si aggiungesse dopo le parole « delle enfiteusi della durata di 99 o più anni » un'alinea che dicesse. « Per l'applicazione di quest'articolo per le enfiteusi costituite per più generazioni si calcolano 33 anni per ogni generazione. »

Credo che la maggioranza dell'ufficio centrale accetti quest'aggiunta, e che l'accetterà anche il Ministero.

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta, solo vorrebbe fosse adottata la locuzione che si è usata nella legge Farini e nell'ultima parte di quest'articolo si dicesse « Nelle enfiteusi a numero limitato di generazioni, ogni generazione compresa quella che è attualmente investita, si considera durevole anni 33. »

Senatore Vigliani. Accetto, solo premetterci queste parole « per l'esecuzione del presente articolo. »

Presidente. L'articolo 3 sarebbe così redatto:

« Per l'affrancamento delle enfiteusi di cui al N. 5 dell'articolo 2 quando il tempo per cui debbono durare sia minore di 99 anni, e delle concessioni per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà oltre la cessione della rendita sul gran libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 p. 0/0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 p. 0/0 pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

« Per l'esecuzione del presente articolo ogni generazione compresa quella che è attualmente investita, si considera durevole anni 33.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui il direttario per legge, per consuetudine, o per incapacità di possedere non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo. »

Interpellero il Senato se intende di approvarlo.

Voci. Non siamo più in numero.

(I segretari procedono alla verificaione).

Presidente. Ho il dispiacere di far noto al Senato che non siamo più in numero.

Ordine del giorno per domani: continuazione della discussione sul progetto di legge attuale e quindi le interpellanze dei signori Senatori Doria e Martinengo; e quelle altre leggi che erano poste all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/2.)